
Circolare di
studio n. 11/2016

Periodo 1-15 Luglio

STUDIO GAETANI

Sommario

Bene a sapersi	3
Differimento del saldo 2015 e dell'acconto 2016	3
Premi di risultato e somme derivanti dalla partecipazione agli utili	5
TFR: accantonamenti correnti e pregressi e modalità applicative ai fini Irap	7
Somme e valori che non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente	8
Agenda	Errore. Il segnalibro non è definito.
Scadenario dal 1 al 15 luglio 2016	Errore. Il segnalibro non è definito.
Indici & dati	12
Coefficienti di rivalutazione del TFR	12
Coefficienti di rivalutazione del TFR - Serie storica	13
Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati	14
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	14
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	15
Coefficienti per tradurre valori monetari dal mese di gennaio 1947 al mese di maggio 2016.....	16
Variazioni percentuali intercorrenti tra i periodi sottoindicati e il mese di maggio 2016	18
Check list contabile	Errore. Il segnalibro non è definito.
Dossier Casi e Contabilità	20
Crediti commerciali con scadenza superiore a 12 mesi valutati secondo il criterio del costo ammortizzato e soggetti ad attualizzazione	20
Contabilizzazione dell'onere di competenza delle ferie non godute	22

Bene a sapersi

Differimento del saldo 2015 e dell'acconto 2016

A seguito della proroga dei termini per il versamento delle imposte risultanti dai modelli Unico e Irap accordata anche per l'anno 2016, le somme dovute a saldo per l'anno 2015 e in acconto per l'anno 2016 devono essere corrisposte, con possibilità di rateazione:

- entro il 6 luglio 2016, senza alcuna maggiorazione;
- nel periodo dal 7 luglio al 22 agosto 2016, con la maggiorazione dello 0,40%;

tenendo presente che tale differimento esplica effetti per i contribuenti rientranti nell'ambito operativo degli studi di settore.

Al riguardo, è opportuno sottolineare che il differimento dei termini si rende operativo a prescindere dell'effettiva applicazione dello studio di settore e, di conseguenza, riguarda anche i soggetti interessati da una causa di esclusione o di inapplicabilità, ferma restando la non operatività *della proroga* per coloro che risultano aver conseguito ricavi e/o compensi di entità superiore a € 5.164.569.

Al fine di individuare quali sono effettivamente i soggetti interessati al predetto differimento si pone in rilievo che si deve trattare di:

- *persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo* che esercitano un'attività per la quale risulta essere stato elaborato lo studio di settore;
- *contribuenti titolari di redditi di partecipazione in società* che possono fruire della proroga (collaboratori di imprese familiari, soci di società di persone, associati di associazioni professionali, soci di società di capitali trasparenti), tenendo presente che l'Agenzia delle entrate, con la risoluzione 16 luglio 2007, n. 173/E, ha puntualizzato che interessa anche i soci di srl "non trasparenti" (soggette agli studi di settore), iscritti alla Gestione Ivs, con esclusivo riferimento ai contributi previdenziali. Per tali soggetti, l'Irpef e le inerenti addizionali devono necessariamente risultare corrisposte entro i termini ordinari e, quindi, entro il 16 giugno o nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%;
- *soggetti diversi dalle persone fisiche*, quali, a titolo meramente indicativo, le società in accomandita semplice, le società in nome collettivo, le società a responsabilità limitata, le società per azioni:
 - che pongono in essere un'attività per la quale risulta elaborato lo studio di settore, anche se esclusi dall'applicazione dello stesso per cause diverse dal conseguimento di ricavi e/o compensi di entità superiore a € 5.164.569 e, quindi, non possono beneficiare della proroga neanche i contribuenti che, avendo ricavi e/o compensi 2014 di entità superiore a € 5.164.569, ma non a € 7.500.000, pur non rientrando nell'ambito di coloro che devono applicare gli studi di settore, sono, comunque, obbligati a redigere i relativi modelli;
 - che in relazione al termine ordinario, sono tenuti ad eseguire il versamento entro il 16 giugno 2016;
 - che approvano il bilancio nel mese di giugno beneficiando del maggiore termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio non possono usufruire del differimento in argomento e, conseguentemente, devono effettuare i previsti versamenti entro il 16 luglio 2016 o entro il 22 agosto 2016 con la debita maggiorazione dello 0,40%.

Non possono beneficiare del differimento in esame i contribuenti non interessati dagli studi di settore, che, senza pretesa di completezza, sono:

- le persone fisiche *non* esercenti attività d'impresa e/o di lavoro autonomo (cosiddetti soggetti "privati");

- gli esercenti attività d'impresa e/o di lavoro tenuti all'applicazione dei parametri;
 - gli imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario;
 - i soggetti che hanno conseguito ricavi e/o compensi di entità superiore a € 5.164.569;
- i quali, conseguentemente, devono porre in essere la corresponsione delle imposte revenienti dai modelli Unico e Irap 2016, con possibilità di rateazione entro il 16 giugno 2016 *oppure* nei 30 giorni successivi al 16 giugno 2016, con la maggiorazione dello 0,40%.

In altri termini, la *proroga* in argomento:

- *non si rende operativa* per contribuenti che sono estranei agli studi di settore, individuabili, come regola, nei soggetti:
 - che hanno avuto nel 2015 ricavi e/o compensi di entità superiore a € 5.164.569, ma non a € 7.500.000, non applicano gli studi di settore, ma sono, comunque, tenuti a compilare i relativi modelli;
 - che hanno un codice attività per il quale non sono previsti studi di settore (e quindi sono soggetti a parametri);
 - non titolari di partita Iva;
 - titolari di partita Iva, ma che non conseguono un reddito d'impresa o di lavoro autonomo (es.: società e imprenditori titolari di reddito agrario);
- *esplica effetti, oltre che ai soggetti che applicano gli studi di settore o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi*, anche i contribuenti che partecipano a società che applicano gli studi di settore o ad associazioni e imprese soggette a detti studi, come, a titolo meramente indicativo e senza pretesa di completezza:
 - soci di società di persone;
 - associati di associazioni tra artisti o professionisti;
 - collaboratori di imprese familiari;
 - coniugi di aziende coniugali;
 - soci di società a responsabilità limitata con opzione per il regime di trasparenza fiscale;

tenendo in considerazione che la proroga riguarda *tutti i versamenti risultanti dai modelli Unico 2016*, compresi i pagamenti dei contributi previdenziali, cioè quelli che si devono determinare in relazione al reddito che supera il cosiddetto "minimale", come, a titolo di mera esemplificazione e senza pretesa di completezza, tra gli adempimenti che beneficiano dello spostamento del termine, si segnalano i versamenti:

- dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali;
- dei contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata;
- del saldo 2015 addizionale regionale, del saldo 2015 e dell'acconto 2016 addizionale comunale;
- del saldo 2015 e dell'acconto 2016 Ires;
- del saldo 2015 e dell'acconto 2016 Irpef;
- del saldo 2015 e dell'acconto 2016 Ivafe dovuta dai coloro che usufruiscono della proroga;
- del saldo 2015 e dell'acconto 2016 Ivie dovuta dai coloro che usufruiscono della proroga;
- del saldo Iva 2015 solamente per i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale Iva unificata (con scadenza 16 giugno, con la maggiorazione dell'1,20%);
- dell'acconto del 20% per i redditi a tassazione separata;
- della cedolare secca;
- del diritto camerale, come puntualizzato dal Ministero dello Sviluppo nella circolare 30 maggio 2011, n. 103161.